

## 5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	<p><b>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore</b></p> <p><b>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</b></p> <p><b>a)</b> se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p><b>b)</b> in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p><b>a) Comunicazione</b></p> <p><b>b) Autorizzazione</b></p>	<p>Ai fini dell'<b>impatto acustico</b>:</p> <p><b>a)</b> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.</p> <p><b>b)</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta. <u>In caso di</u> attività che prevede anche un'<b>occupazione di suolo pubblico</b>, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p><i>L. n. 447/1995, art. 8</i></p> <p><i>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</i></p> <p><i>D.P.R. n. 59/2013</i></p>
78.	<p><b>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.</b></p>	<b>Autorizzazione</b>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. <i>141-bis, comma 2</i>, del <i>regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</i>. All'istanza è allegata</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 773/1931</i>, artt. <i>68</i> e <i>80</i></p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di</p>

	<p><b>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</b></p> <p><b>a)</b> se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p><b>b)</b> in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p><b>a) Autorizzazione più comunicazione</b></p> <p><b>b) Autorizzazione</b></p>	<p>la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.</p> <p><b>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</b> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p><b>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 635/1940, art. 141-bis</i>, c. 2</p> <p><i>L.n. 447/1995, art. 8</i> <i>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</i></p> <p><i>D.P.R. n. 59/2013</i></p>
79.	<p><b>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</b></p> <p><b>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di</b></p>	<b>Autorizzazione</b>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli <i>articoli 141-bis</i>, comma 2, e <i>142</i> del <i>regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</i></p>	<p>Testa unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 773/1931, art. 80</i></p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</i>.</p> <p><i>L. n. 447/1995, art. 8</i></p> <p><i>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</i></p>

	manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <b>a)</b> se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	<b>a) Autorizzazione più comunicazione</b>	<b>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</b>	<i>D.P.R. n. 59/2013</i>
	<b>b)</b> in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<b>b) Autorizzazione</b>	La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza <b>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
80.	<b>Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.</b>  <b>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di</b>	<b>Autorizzazione</b>	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo <i>141-bis, comma 2</i> , del <i>regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</i> . All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 773/1931, art. 80</i>  Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 635/1940, art. 141</i> , c. 2  <i>L.n. 447/1995, art. 8</i>  <i>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</i>

	<p><b>strumenti musicali:</b></p> <p><b>a)</b> se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p><b>b)</b> in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p><b>a) Autorizzazione più comunicazione</b></p> <p><b>b) Autorizzazione</b></p>	<p><b>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</b> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p><b>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p><i>D.P.R. n. 59/2013</i></p>
	<p>In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con <b>capienza superiore a 100 persone</b>, ovvero di <b>superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq</b> con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la <b>SCIA prevenzione incendi</b>.</p>	<p><b>Autorizzazione più SCIA</b></p>	<p><b>Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:</b> La SCIA <b>prevenzione incendi</b> deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.</p>	<p><i>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</i></p>
81.	<p><b>Spettacolo viaggiante fino a 200 persone</b></p> <p><b>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di</b></p>	<p><b>Autorizzazione</b></p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. In caso di attività che prevede anche un'<b>occupazione di suolo pubblico</b>, è</p>	<p><i>L.n. 337/1968</i></p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 773/1931</i>, artt. 69 e 80</p>

	<b>diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</b> <b>a)</b> se non si superano le soglie della zonizzazione Comunale; <b>b)</b> in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<b>a) Autorizzazione più comunicazione</b>  <b>b) Autorizzazione</b>	necessaria la relativa concessione.  <b>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</b> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza <b>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	<i>L. n. 447/1995, art. 8</i> <i>D.P.R. n. 227/2011,art. 4 e Allegato B</i> <i>D.P.R. n. 59/2013</i>
<b>82.</b>	<b>Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone</b>  <b>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</b> <b>a)</b> se non si superano le soglie della	<b>Autorizzazione</b>          <b>a) Autorizzazione più comunicazione</b>	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. <u>In caso di</u> attività che prevede anche un' <b>occupazione di suolo pubblico</b> , è necessaria la relativa concessione.      <b>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più</b>	<i>L. n. 337/1968</i>  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <i>R.D. n. 773/1931</i> ,artt. <i>69</i> e <i>80</i>  <i>L. n. 447/1995, art. 8</i>  <i>D.P.R. n. 227/2011,art. 4 e Allegato B</i>  <i>D.P.R.n. 59/2013</i>

	zonizzazione comunale;		<b>comunicazione di impatto acustico:</b> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza
	<b>b)</b> in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<b>b) Autorizzazione</b>	<b>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.